

Delibera nº 180

Estratto del processo verbale della seduta del **4 febbraio 2015**

oggetto:

LR 26/2014, ART 4, COMMA 1. ADOZIONE DELLA PROPOSTA DI PIANO DI RIORDINO TERRITORIALE.

Debora SERRACCHIANI	Presidente	presente	
Sergio BOLZONELLO	Vice Presidente	presente	
Loredana PANARITI	Assessore		assente
Paolo PANONTIN	Assessore	presente	
Francesco PERONI	Assessore	presente	
Mariagrazia SANTORO	Assessore	presente	
Maria Sandra TELESCA	Assessore	presente	
Gianni TORRENTI	Assessore	presente	
Sara VITO	Assessore	presente	

Daniele BERTUZZI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), pubblicata nel 1° supplemento ordinario n. 23 del 17 dicembre 2014, al Bollettino Ufficiale n. 51 del 17 dicembre 2014;

Visto in particolare l'articolo 4, della legge regionale 26/2014 il quale disciplina la procedura per l'approvazione del Piano di riordino territoriale, contenente la delimitazione geografica delle Unioni territoriali intercomunali e l'elenco dei Comuni che non aderiscono ad alcuna Unione:

Richiamato il comma 1 del sopra citato articolo 4 della legge regionale 26/2014, il quale prevede che, entro 45 giorni dall'entrata in vigore della legge medesima, La Giunta regionale, con deliberazione pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, adotti la proposta del Piano di riordino territoriale e individui le dimensioni delle Unioni territoriali intercomunali di cui al successivo articolo 5;

Richiamato il comma 2 del sopra citato articolo 4 che indica i criteri cui la Giunta regionale si attiene nella predisposizione della proposta di Piano e precisamente:

- a) la contiguità territoriale dei Comuni ricompresi in ciascuna Unione territoriale intercomunale;
- b) il rispetto del limite demografico minimo di ciascuna Unione, fissato in 40.000 abitanti o 30.000 abitanti se l'Unione comprenda Comuni appartenenti o appartenuti a Comunità montane;
- c) l'omogeneità, complementarietà e integrazione delle caratteristiche geografiche, demografiche, di mobilità, ambientali, economiche, sociali, culturali e infrastrutturali;
- d) la compatibilità con il territorio della Aziende per l'assistenza sanitaria;
- e) l'integrazione istituzionale rappresentata anche da precedenti forme associative o convenzioni.

Visto l'articolo 40, comma 5, della legge regionale 26/2014, con cui il legislatore regionale ha inteso valorizzare l'esperienza del Consorzio Comunità Collinare del Friuli, favorendone la trasformazione in Unione territoriale intercomunale, qualora i rispettivi territori coincidano;

Visti gli indirizzi approvati dal Consiglio regionale nell'Ordine del giorno n. 1 (collegato al disegno di legge n. 68), con il quale l'organo consiliare ha impegnato la Giunta regionale ad adottare un proposta di Piano di riordino territoriale che, oltre al rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 4, comma 2 della legge regionale 26/2014, valorizzi, fatte salve motivate eccezioni, la consolidata esperienza degli Ambiti socio assistenziali;

Considerata la consolidata esperienza collaborativa pluridecennale dei Comuni del Consorzio comunità collinare del Friuli le cui finalità sono strettamente connesse alle funzioni che le nuove Unioni territoriali intercomunali andranno ad esercitare ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge regionale 26/2014;

Considerato che la suddivisione del territorio dei Comuni della Provincia di Trieste in aggregazioni corrispondenti agli ambiti socio assistenziali non consentirebbe il rispetto dei criteri demografico e di contiguità territoriale e che pertanto, in tale territorio, si ritiene opportuno costituire un'unica aggregazione di Comuni;

Vista l'"Analisi socio economica per lo sviluppo di progetti di riorganizzazione sovracomunale" curata dal Servizio programmazione, pianificazione strategica, controllo di gestione e statistica, in collaborazione con il Servizio finanza locale, in cui sono identificati e descritti i fattori caratterizzanti le differenti prospettive di analisi sociale, economica e finanziaria delle realtà locali del Friuli Venezia Giulia, al fine di fornire gli spunti utili alla definizione della dimensione ottimale delle Unioni territoriali intercomunali:

Preso atto che la consultazione on line attivata sul sito istituzionale della Regione dal 18 dicembre 2014 al 12 gennaio 2015 sulla costituzione e l'articolazione territoriale delle Unioni

territoriali intercomunali ha registrato 553 riscontri dei quali, nella rosa delle possibili articolazioni del territorio regionale, ben il 44% ha accolto favorevolmente l'ipotesi di suddivisione in 17 Unioni territoriali intercomunali;

Considerato che, sia durante l'iter di approvazione della legge regionale 26/2014, sia nel periodo successivo, sono pervenute da alcuni Comuni del Friuli Venezia Giulia richieste e proposte di definizione di Unioni territoriali intercomunali, aventi differenti forme e contenuti;

Ritenuto di valutare, in sede di consultazione successiva alla pubblicazione della proposta di Piano di riordino territoriale, le richieste formulate successivamente alla pubblicazione medesima, conformi ai requisiti formali e sostanziali previsti dall'articolo 4 della legge regionale 26/2014;

Ritenuto sulla base dei criteri indicati dalla legge e della previsione di cui al summenzionato articolo 40, comma 5, degli indirizzi del Consiglio regionale, e dei dati emergenti dalla summenzionata Analisi, di adottare la proposta di Piano riordino territoriale, allegata alla presente deliberazione, che individua 17 aggregazioni di Comuni, corrispondenti agli Ambiti socio assistenziali presenti in Friuli Venezia Giulia, con le sole eccezioni del Consorzio comunità collinare del Friuli, in ragione del favore espresso del legislatore alla trasformazione e della pluridecennale esperienza collaborativa tra i Comuni ad esso aderenti e del territorio dei Comuni della Provincia di Trieste per il quale, al fine di rispettare i criteri demografico e di contiguità territoriale si ritiene opportuno costituire un'unica aggregazione di Comuni;

Su proposta dell'Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme,

La Giunta regionale, all'unanimità,

Delibera

- 1. Per le motivazioni in premessa indicate, di adottare la proposta di Piano riordino territoriale, allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, che individua 17 aggregazioni di Comuni.
- **2.** La presente deliberazione, comprensiva dell'allegato è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
- **3.** La presente deliberazione è trasmessa al Consiglio delle Autonomie locali per l'es pressione del parere di cui all'articolo 4, comma 3 della legge regionale 26/2014.

IL PRESIDENTE

II SEGRETARIO GENERALE